

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

S.AMBROGIO IN VALPOLICELLA



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESO IL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI ESCLUSO IL CANONE MERCATALE.

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge 17.12.2012 n. 221.

Informazioni di sintesi

| | |
|---|--|
| Oggetto dell'affidamento | Servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del servizio delle pubbliche affissioni, compreso il servizio di affissione dei manifesti escluso il canone mercatale. |
| Ente affidante | Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella |
| Tipo di affidamento | Concessione del servizio |
| Modalità di affidamento | Affidamento tramite procedura negoziata |
| Durata del contratto | Cinque anni 2023/2027 |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | Nuovo affidamento (ex art. 179/2012 art. 34 comma 20) |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR) |

Soggetto responsabile della compilazione

| | |
|---------------------|--|
| Nominativo | Allegrini Cristina |
| Ente di riferimento | Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella |
| Area/servizio | Settore Finanziario/Tributario |
| Telefono | 0456832627 |
| Email | ragioneria@comune.santambrogio.vr.it |
| Data di redazione | 22.11.2022 |

PREMESSA

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico».

I successivi commi da 837 a 847 della legge disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sempre a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

I due nuovi canoni sostituiscono la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Le due componenti del nuovo canone, inoltre, sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Dato atto che la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari era affidata a soggetto terzo qualificato ed abilitato (Ditta M.T. Spa) e che questo Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2021 si è avvalso della facoltà, prevista dal comma 846 della sopra richiamata Legge 160/2019, di affidare al concessionario in attività al 31/12/2020 la gestione del nuovo canone con esclusione del canone mercatale.

In funzione della scadenza al 31/12/2022 del rapporto contrattuale, occorre individuare il miglior modello di gestione per l'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo canone.

Le particolari caratteristiche del servizio e la carenza di risorse umane da destinarvi inducono il Comune a privilegiare l'affidamento del servizio, mediante espletamento di procedura concorsuale pubblica, ad un soggetto esterno all'organizzazione comunale, adeguatamente specializzato, in grado di assicurare un efficace svolgimento del servizio stesso sia sotto il profilo organizzativo che funzionale, tenuto conto che:

- 1) la nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C--35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 e n. 325/2010;
- 2) i Servizi di Interesse Generale sono servizi, forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche, soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio; gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico;
- 3) la riscossione dei tributi comunali, attività svolta in favore della collettività indistinta dei cittadini, costituisce un'attività di pubblico servizio assunto dalla pubblica amministrazione;
- 4) tale servizio, rientrando secondo la normativa comunitaria tra i "servizi di interesse generale", viene qualificato dalla legislazione italiana vigente, in quanto erogato dall'ente locale direttamente al pubblico, come "servizio pubblico locale" e, in quanto suscettibile di margini significativi di redditività, "a rilevanza economica".

LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Secondo il quadro normativo vigente, le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a) il ricorso al mercato;

- b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento "in house".

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Ora, relativamente alla futura gestione dei servizi oggetto della presente relazione, va considerato che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella non dispone né di personale dipendente né di dotazioni proprie da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, con la necessaria continuità ed efficienza. Nel contempo, la limitata incidenza economica della complessiva gestione portano a ritenere inidonea e inattuabile la soluzione del partenariato.

Infine, il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella non risulta avere alcuna partecipazione in società che svolgano servizi quali quelli in esame; nel caso specifico dunque, non è possibile l'affidamento "in house".

Per quanto sopra, l'affidamento in concessione a soggetto esterno si rivela essere la soluzione che permette l'esecuzione dei servizi in oggetto evitando onerosi investimenti in beni e servizi a valere sulle risorse di bilancio perseguendo nel contempo risultati gestionali ed operativi positivi.

LA CONCESSIONE A TERZI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ha previsto tra le forme di gestione dei servizi la concessione a terzi, definita come il *"contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.

L'Amministrazione Comunale ritiene, quindi di individuare nella concessione a terzi la forma di gestione più opportuna e funzionale, perché solleva l'Ente da spese dirette (personale, attrezzature, manutenzioni) e responsabilizza il gestore sulla corretta ed efficace esecuzione del servizio, in quanto dallo stesso servizio egli trae direttamente la propria remunerazione.

Relativamente all'individuazione del concessionario, l'Amministrazione, in applicazione dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e libertà di stabilimento, ritiene:

- di affidare il servizio in concessione tramite procedure conformi a quanto previsto dalla "Parte IIIa" del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo elementi di valutazione, relativi pesi e punteggi da individuarsi nel Redigendo disciplinare di gara;
- di individuare il concessionario in un operatore iscritto all'albo albo dei "soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni" di cui all'art. 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, selezionato in esito a procedura comparativa che preveda particolari requisiti di affidabilità professionale e finanziaria, da individuarsi nel disciplinare conformemente a quanto previsto dall'artt. 83 e 170 del codice dei contratti pubblici;

- di procedere, tenuto conto del valore della concessione nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della concessione, ad un affidamento di durata infraquinquennale secondo quanto previsto dall'art. 168 commi 1 e 2 del codice.